

Le polizze rischi catastrofali e i recenti chiarimenti dell'ANIA

Sommario

PREMESSA.....	5
<i>Chiarimenti dell'ANIA</i>	6
<i>Catastrofi naturali: cosa prevede la Legge di Bilancio 2024?.....</i>	8
<i>Quando scatta l'obbligo?.....</i>	8
<i>Chi deve assicurarsi?</i>	8
<i>Quali imprese rientrano nell'art. 2135, C.c. e come verificarlo?.....</i>	8
<i>Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?</i>	8
<i>Il titolare di ditta individuale con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza, è obbligato alla copertura?.....</i>	8
<i>Beni in leasing e noleggio, a chi spetta l'obbligo di copertura?</i>	9
<i>Lo studio legale in cui l'attività viene esercitata in forma individuale è soggetto all'obbligo assicurativo?.....</i>	9
<i>L'obbligo è operante anche per le attività commerciali non iscritte nel Registro Imprese ma iscritte nel REA?</i>	9
<i>Anche i singoli negozi (ad esempio, parrucchiera, carrozziere, panetteria), se iscritti al Registro Imprese del commercio, saranno tenuti alla sottoscrizione della polizza?</i>	9
<i>Ci sono limiti (in origine le piccole attività e gli artigiani erano esclusi) oppure tutti quanti rientrano nella definizione purché iscritti?</i>	9
<i>Diverse associazioni sportive dilettantistiche utilizzano, in forma gratuita, beni del patrimonio disponibile e non di proprietà comunale: nel caso in cui l'ASD sia iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all'assicurazione?</i>	10
<i>Nel caso non fosse iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all'assicurazione?.....</i>	10
<i>Un giostraio è soggetto all'obbligo di sottoscrizione cat nat? In questo caso specifico, mancherebbe l'ubicazione del rischio visto che le giostre sono mobili. Come si può affrontare un caso del genere?.....</i>	10
<i>Un'attività di B&B, svolta all'interno della dimora abituale del gestore e che occupa rispettivamente circa 1/3 della superficie totale, rientra nell'obbligo in questione? Come deve essere valutato il rischio? Si deve assicurare l'intero edificio o fare una stima della sola parte inerente all'attività?.....</i>	10

<i>L'obbligo assicurativo vale anche per le abitazioni c.d. a "uso promiscuo", ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa?</i>	<i>10</i>
<i>Per le imprese artigiane l'art. 2188, C.c. prevede una annotazione e non l'iscrizione. Sono comunque obbligate a sottoscrivere la copertura assicurativa?</i>	<i>10</i>
<i>Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?</i>	<i>11</i>
<i>Tale termine vale anche per le polizze attualmente in vigore?</i>	<i>11</i>
<i>Per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del Decreto, l'adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto?</i>	<i>11</i>
<i>Per le polizze già in essere sono da intendersi quelle che hanno in corso già almeno una garanzia catastofale?</i>	<i>11</i>
<i>In caso di polizza poliennale da quando deve essere effettuato l'adeguamento della copertura alle nuove disposizioni di legge?</i>	<i>11</i>
<i>Cosa accade alle imprese che non rispettano l'obbligo?</i>	<i>11</i>
<i>Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?</i>	<i>12</i>
<i>Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?</i>	<i>12</i>
<i>Cosa si intende per sisma?</i>	<i>12</i>
<i>Cosa si intende per frana?</i>	<i>12</i>
<i>Cosa non rientra nella definizione di alluvione / inondazione / esondazione?</i>	<i>12</i>
<i>Cosa non rientra nella definizione di sisma?</i>	<i>13</i>
<i>Cosa non rientra nella definizione di frana?</i>	<i>13</i>
<i>Le c.d. "bombe d'acqua" devono essere escluse o no?</i>	<i>14</i>
<i>Quali beni copre la polizza obbligatoria?</i>	<i>14</i>
<i>È obbligatorio assicurare un fabbricato in costruzione per la garanzia catastrofi naturali?</i>	<i>14</i>
<i>Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso i cantieri o presso terzi sono obbligati a contrarre la polizza cat nat? Se sì che garanzie devono inserire? Solo la voce macchinari ed attrezzatura?</i>	<i>15</i>
<i>Abuso edilizio e casistiche diverse: viene esclusa la copertura per il fabbricato in sé ma vanno comunque assicurate le attrezzature?</i>	<i>15</i>
<i>Abuso edilizio e casistiche diverse: l'esclusione dall'obbligo è a prescindere dalla gravità dell'abuso?</i>	<i>15</i>

<i>Abuso edilizio e casistiche diverse: la norma si riferisce solamente ai casi di immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo o anche alla presenza di piccole violazioni (ad esempio: ho chiuso un'apertura o praticato un'apertura) che comunque configurerebbero un abuso edilizio?</i>	<i>15</i>
<i>Il complesso di beni mobili navali di un'azienda rientra nel campo di applicazione del Decreto?</i>	<i>15</i>
<i>Il condominio ha la polizza catastrofali sul fabbricato, il titolare d'azienda può assicurare solo la partita macchinario e attrezzature ed eventualmente le rimanenze?.....</i>	<i>15</i>
<i>Il condominio non ha polizza catastrofali sul fabbricato, il titolare può assicurare anche la partita fabbricato sui millesimi di proprietà o utilizzo?</i>	<i>15</i>
<i>Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?</i>	<i>16</i>
<i>Cosa si intende per "somma assicurata"?.....</i>	<i>17</i>
<i>Cosa si intende per "valore di ricostruzione"?.....</i>	<i>17</i>
<i>Cosa si intende per "costo di rimpiazzo"?.....</i>	<i>17</i>
<i>Per aziende che esercitano attività di stabilimenti balneari, con strutture in legno, vi è solo l'obbligo di assicurare le attrezzature o anche i fabbricati?</i>	<i>17</i>
<i>Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?</i>	<i>17</i>
<i>Quali danni NON sono coperti dalla polizza obbligatoria?</i>	<i>17</i>
<i>Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?</i>	<i>18</i>
<i>A chi possiamo rivolgerci se abbiamo ulteriori dubbi o richieste di approfondimento?</i>	<i>18</i>
<i>1. Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?</i>	<i>18</i>
<i>2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?</i>	<i>19</i>
<i>3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?</i>	<i>19</i>
<i>4. L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?</i>	<i>19</i>
<i>5. Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?</i>	<i>19</i>
<i>6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?</i>	<i>19</i>
<i>7. Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?.....</i>	<i>20</i>
<i>8. L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?</i>	<i>20</i>

9. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?..	20
10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.?	20
Conclusioni.....	20

PREMESSA

La legge di bilancio del 2024 aveva introdotto l'obbligo per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese di dotarsi di una polizza che coprisse i beni aziendali colpiti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L'articolo 1, commi da 101 a 111 della Legge 213/2023 (finanziaria per il 2024) aveva originariamente previsto l'obbligo entro il 31/12/2024. Era però necessaria l'emanazione di un apposito Decreto ministeriale volto ad individuare le modalità operative

Non essendo stato pubblicato il decreto, interviene il DL 202/2024 (decreto milleproroghe) che all'articolo 13, comma 1, ha prorogato l'adempimento al 31.3.2025.

Chiaramente, gli adempimenti così ristretti dalla pubblicazione del DM e la scadenza del 31/3/2024 ha reso necessaria una ulteriore proroga.

Nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, è stato approvato il D.L. 39 del 31/3/2025 composto di un unico articolo che contiene le seguenti previsioni:

- per le grandi imprese rimane il termine del 31/3/2025, ma non saranno applicate le sanzioni, in caso di stipula della polizza entro 90 giorni dalla scadenza;
- per le PMI, definite tali dalla Direttiva 2023/2775/UE), il termine di stipula è fissato al 1/10/2025;
- per le piccole e micro imprese lo slittamento è al 1/1/2026.

Con il Decreto n. 18/2025 il MEF ha disciplinato le modalità attuative ed operative relative agli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Ricordiamo che l'obbligo assicurativo interessa le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese con sede legale in Italia o con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo di assicurazione "catastrofale" non riguarda gli imprenditori agricoli ex art. 2135, C.c., considerato che per gli stessi trova applicazione il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex articolo 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Dal punto di vista oggettivo, la copertura assicurativa riguarda i beni indicati nell'articolo 2424, comma 1, C.c., Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ossia:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, non sono oggetto della copertura assicurativa gli "altri beni" di cui al n. 4 del citato art. 2424, quali, ad esempio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi. Allo stesso modo non sono oggetto di assicurazione i beni fungibili come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci classificati nell'Attivo circolante.

Come previsto dall'articolo 1 del Decreto n. 18/2025, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Attenzione particolare va posta poi ai beni esclusi dall'obbligo assicurativo. Infatti non possono essere oggetto di assicurazione catastrofale gli immobili gravati da:

- un abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni;
- un abuso sorto successivamente alla data di costruzione per effetti di modifiche o ampliamento di immobili che erano originariamente "in regola".

La norma molto sintetica lasciava molti dubbi interpretativi. Infatti è intervenuta dapprima l'Ania (l'associazione delle imprese assicuratrici) e poi il Ministero dell'Industria e del Made in Italy (MIMIT) fornendo una serie di risposte sulla tematica. Vediamo di riportare i due interventi.

Chiarimenti dell'ANIA

Partiamo con i chiarimenti dell'ANIA, analizzando gli aspetti soggettivi, cioè i soggetti tenuti all'assicurazione e quelli esclusi, cercando di essere più schematici possibili.

Viene affermato che i soggetti interessati, cioè i soggetti che devono procedere con una assicurazione, includono anche:

- gli esercenti singoli negozi (ad esempio, parrucchiere, carrozziere, panetteria), poiché devono essere iscritti nel Registro Imprese;
- le associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte nel Registro Imprese;
- il giostraio, se l'attività è svolta come attività imprenditoriale;
- le attività di b & b svolta nella dimora abituale del gestore, se l'attività è configurabile come attività di impresa (la copertura assicurativa è limitata alla porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa);
- le abitazioni "uso promiscuo", ossia unità immobiliari nelle quali il titolare ha la propria abitazione e svolge la propria attività di impresa;
- le imprese artigiane, ancorché sia prevista l'annotazione nel Registro Imprese;
- il titolare di ditta individuale con sede presso la propria residenza, poiché deve essere iscritta nel Registro Imprese.

Viene altresì precisato che l'obbligo assicurativo è richiesto non solo per il proprietario dei beni ma anche in capo al locatario, all'affittuario o all'usufruttuario, con riferimento ai beni non assicurato dal proprietario, in caso di beni concessi in locazione, leasing, noleggio, affitto o usufrutto, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Con riferimento ai soggetti esclusi li individua:

- nelle imprese agricole ex art. 2135, C.c. che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- nello studio legale la cui l'attività è esercitata in forma individuale poiché non soggetto all'iscrizione nel Registro Imprese;
- attività commerciali tenute all'iscrizione soltanto nel REA.

Dal punto di vista oggettivo, sono escluse dall'obbligo assicurativo:

- le merci;
- i fabbricati in costruzione;

- i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni o da abuso sorto successivamente alla data di costruzione, a prescindere dalla gravità dell'abuso. Tale situazione riguarda sia gli immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo, sia la presenza di piccole violazioni che comunque configurano abuso edilizio;
- i beni navali e i beni iscritti al PRA;
- i beni già assistiti da analoga copertura ancorché stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Pertanto, nel caso di un condominio che ha la polizza catastrofale sul fabbricato, il titolare d'azienda può assicurare solo i macchinari o le attrezzature ed eventualmente le rimanenze. Qualora il condominio non abbia la polizza catastrofale sul fabbricato, il titolare può assicurare il fabbricato sui millesimi di proprietà o di utilizzo.

Si evidenzia anche che le imprese edili devono assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, qualora le stesse non beneficino di coperture specifiche per il cantiere.

Gli stabilimenti balneari, con strutture in legno, devono assicurare sia i fabbricati che le attrezzature.

Altra precisazione riguarda l'importo assicurabile.

Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (c.d. somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione).

Per gli impianti, le attrezzature ed i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo).

Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare o ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

In presenza di una polizza già sottoscritta è previsto che le imprese di assicurazione devono adeguare le polizze alle nuove disposizioni entro il 31.3.2025. Per le polizze già in essere l'adeguamento può avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile (ciò interessa anche le polizze poliennali). Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24.2.2025, l'adeguamento potrà avvenire il 24.2.2026. Nel caso di polizze già rinnovate al 27.2.2025 (data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.), se il pagamento del premio è annuale, la polizza può essere adeguata alle nuove disposizioni al primo rinnovo utile; nel caso di un premio frazionato o rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile.

Importante è poi precisare cosa accade qualora non si proceda ad assicurare i beni. In realtà non è prevista una espressa specifica sanzione collegata alla mancata stipula della polizza assicurativa. L'ANIA afferma che l'inadempimento potrebbe precludere l'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Inoltre, al verificarsi degli eventi catastrofali oggetto di assicurazione, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti.

Si riportano di seguito le FAQ al 22/3/2025 di ANIA

Catastrofi naturali: cosa prevede la Legge di Bilancio 2024?

- La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel DM n. 18/2025. L'obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

Quando scatta l'obbligo?

- Entro il 31.3.2025 le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31.12.2025.

Chi deve assicurarsi?

- Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l'iscrizione nel Registro Imprese, sia nella Sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il C.c. e le Leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c..

Quali imprese rientrano nell'art. 2135, C.c. e come verificarlo?

- Rientrano nell'ambito dell'art. 2135, C.c. le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per le relative definizioni si rinvia alla lettura della suddetta disposizione.

Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?

- Come chiarito dall'art. 1-bis, DL n. 155/2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature - concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

Il titolare di ditta individuale con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza, è obbligato alla copertura?

- Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla Relazione illustrativa del DM n. 18/2025 *"tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti"* (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.).

Beni in leasing e noleggio, a chi spetta l'obbligo di copertura?

- Come chiarito dall'art. 1-bis, DL n. 155/2024 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM n. 18/2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'art. 2424, C.c. (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025). A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro Imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

Lo studio legale in cui l'attività viene esercitata in forma individuale è soggetto all'obbligo assicurativo?

- È dirimente l'iscrizione al Registro Imprese da cui deriva l'obbligo assicurativo.

L'obbligo è operante anche per le attività commerciali non iscritte nel Registro Imprese ma iscritte nel REA?

- Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 *"tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente"* (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.). Non risulta menzionato il REA nella normativa applicabile.

Anche i singoli negozi (ad esempio, parrucchiera, carrozziere, panetteria), se iscritti al Registro Imprese del commercio, saranno tenuti alla sottoscrizione della polizza?

Ci sono limiti (in origine le piccole attività e gli artigiani erano esclusi) oppure tutti quanti rientrano nella definizione purché iscritti?

- Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 *"tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente"*. Pertanto, tutte le imprese comunque iscritte nel Registro Imprese si devono assicurare. Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un "ombrello protettivo" adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.

Diverse associazioni sportive dilettantistiche utilizzano, in forma gratuita, beni del patrimonio disponibile e non di proprietà comunale: nel caso in cui l'ASD sia iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all'assicurazione?

Nel caso non fosse iscritta al Registro Imprese, sarebbe obbligata all'assicurazione?

- Qualora l'associazione sia iscritta al Registro Imprese ne deriverà l'obbligo alla copertura assicurativa per i beni ricompresi nell'elenco definito dalla Legge ed impiegati per l'attività imprenditoriale esercitata

Un giostraio è soggetto all'obbligo di sottoscrizione cat nat? In questo caso specifico, mancherebbe l'ubicazione del rischio visto che le giostre sono mobili. Come si può affrontare un caso del genere?

- Anche il giostraio, se tale attività è svolta come attività imprenditoriale e comporta l'iscrizione nel Registro Imprese, è tenuto ad assicurarsi. La valutazione del rischio spetterà all'impresa di assicurazione con cui verrà sottoscritta la polizza.

Un'attività di B&B, svolta all'interno della dimora abituale del gestore e che occupa rispettivamente circa 1/3 della superficie totale, rientra nell'obbligo in questione? Come deve essere valutato il rischio? Si deve assicurare l'intero edificio o fare una stima della sola parte inerente all'attività?

- Se l'attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l'iscrizione nel Registro Imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi. Il perimetro della copertura sarà limitato alla porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa.

L'obbligo assicurativo vale anche per le abitazioni c.d. a "uso promiscuo", ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa?

- Se l'immobile considerato è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo.

Per le imprese artigiane l'art. 2188, C.c. prevede una annotazione e non l'iscrizione. Sono comunque obbligate a sottoscrivere la copertura assicurativa?

- Nella Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 è chiarito che sono tenute ad assicurarsi *" tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti "* (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135, C.c.).

Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?

- Il DM n. 18/2025 prevede che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del Decreto entro il 31.3.2025.

Tale termine vale anche per le polizze attualmente in vigore?

- NO. Per le assicurazioni già in essere l'adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile. Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24.2.2025, l'adeguamento ai requisiti di legge potrà avvenire il 24.2.2026.

Per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del Decreto, l'adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto?

- Se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile (conformemente a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, DM n. 18/2025).

Per le polizze già in essere sono da intendersi quelle che hanno in corso già almeno una garanzia catastrofale?

- Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, DM n. 18/2025, se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo "quietanzamento" utile.

In caso di polizza poliennale da quando deve essere effettuato l'adeguamento della copertura alle nuove disposizioni di legge?

- Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o "quietanzamento" utile delle stesse.

Cosa accade alle imprese che non rispettano l'obbligo?

- Secondo il comma 102, Legge n. 213/2023 del mancato rispetto dell'obbligo di assicurarsi entro il 31.3.2025, si deve tener conto "*nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a*

quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici". Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero NON ACCEDERE ad agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell'obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull'operatività della propria attività.

Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?

- I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?

- Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: *"fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali".*

Cosa si intende per sisma?

- Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *"sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma".*

Cosa si intende per frana?

- Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: *"movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua".*

Cosa non rientra nella definizione di alluvione / inondazione / esondazione?

- Non possono essere considerati "alluvione / inondazione / esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:
 - la mareggiata;
 - la marea;
 - il maremoto;
 - la penetrazione di acqua marina;

- la variazione della falda freatica;
- l'umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. "bombe d'acqua").
- Inoltre, sono escluse *"la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo"*.

Cosa non rientra nella definizione di sisma?

- Non possono essere considerati "sisma" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
 - le eruzioni vulcaniche;
 - il fenomeno del bradisismo;
 - la subsidenza;
 - le valanghe;
 - le slavine;
 - le alluvioni;
 - le inondazioni;
 - le esondazioni;
 - gli allagamenti;
 - le mareggiate;
 - l'umidità;
 - lo stillicidio;
 - il trasudamento;
 - l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
- Inoltre, è esclusa *"l'emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo"*.

Cosa non rientra nella definizione di frana?

- Non possono essere considerati "frana" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
 - il sisma;
 - l'alluvione;

- l'inondazione e l'esondazione;
 - le eruzioni vulcaniche;
 - il bradisismo;
 - la subsidenza;
 - le valanghe e le slavine;
 - il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.
- Inoltre, sono escluse " *le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note* ".

SONO SEMPRE ESCLUSE NELLA POLIZZA OBBLIGATORIA LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO.

Le c.d. "bombe d'acqua" devono essere escluse o no?

- La Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025 chiarisce che le c.d. "bombe d'acqua" non sono incluse tra gli eventi che costituiscono "alluvione, inondazione ed esondazione". Pertanto, tale specifico rischio è escluso dalla copertura da eventi calamitosi e catastrofali.

Quali beni copre la polizza obbligatoria?

- Secondo quanto previsto dal DM n. 18/2025, la polizza copre:
 - i terreni;
 - i fabbricati;
 - gli impianti;
 - i macchinari;
 - le attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.
LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO.

È obbligatorio assicurare un fabbricato in costruzione per la garanzia catastrofi naturali?

- Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell'elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla Legge n. 213/2023 che si riferisce a quelli di cui all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), C.c. (vale a dire "terreni e fabbricati", "impianti e macchinario" e "attrezzature industriali e commerciali"). Anche l'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), DM n. 18/2025 attuativo della Legge, annovera tra le "immobilizzazioni" che devono essere oggetto di copertura assicurativa il "fabbricato" senza fare menzione di "fabbricati in costruzione".

Le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso i cantieri o presso terzi sono obbligati a contrarre la polizza cat nat? Se sì che garanzie devono inserire? Solo la voce macchinari ed attrezzatura?

- Qualora non beneficino di coperture specifiche per il cantiere, le imprese edili dovranno comunque assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Abuso edilizio e casistiche diverse: viene esclusa la copertura per il fabbricato in sé ma vanno comunque assicurate le attrezzature?

Abuso edilizio e casistiche diverse: l'esclusione dall'obbligo è a prescindere dalla gravità dell'abuso?

Abuso edilizio e casistiche diverse: la norma si riferisce solamente ai casi di immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo o anche alla presenza di piccole violazioni (ad esempio: ho chiuso un'apertura o praticato un'apertura) che comunque configurerebbero un abuso edilizio?

- L'art. 1, comma 2, DM n. 18/2025 si limita a specificare che *" sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione "*.

Il complesso di beni mobili navali di un'azienda rientra nel campo di applicazione del Decreto?

- Per i beni navali né nel Decreto attuativo né nella Relazione Illustrativa è prevista una disciplina specifica. Riterremo che vada applicata la stessa ratio della disposizione che ha escluso dall'obbligo i beni iscritti al PRA. Tali beni da un punto di vista assicurativo afferiscono ad un altro ramo ministeriale.

Il condominio ha la polizza catastrofali sul fabbricato, il titolare d'azienda può assicurare solo la partita macchinario e attrezzature ed eventualmente le rimanenze?

Il condominio non ha polizza catastrofali sul fabbricato, il titolare può assicurare anche la partita fabbricato sui millesimi di proprietà o utilizzo?

- Come chiarito dall'art. 1-bis, DL n. 155/2024 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), DM n. 18/2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'art. 2424, C.c. (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del DM n. 18/2025).

Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?

1. Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (c.d. somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
2. per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
3. per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

Per le imprese con somma assicurata fino a € 30 milioni, la legge prevede l'applicazione di uno scoperto (*) del 15% del danno indennizzabile.

(*) Lo scoperto è la percentuale di danno che resta a carico dell'assicurato. Così, ad esempio, nel caso di un danno pari a € 7.000, l'impresa assicurata è chiamata a pagarne il 15%, ovvero € 1.050.

Per le imprese con somma assicurata oltre € 30 milioni la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

Inoltre, in caso di importi particolarmente elevati, la somma assicurata può essere ridotta attraverso l'applicazione di ulteriori limiti:

- a. per le imprese con somma assicurata fino a € 1 milione: il massimale di polizza (*) sarà pari alla somma assicurata;
- b. per le imprese con somma assicurata tra € 1 e € 30 milioni: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- c. per le imprese con somma assicurata oltre € 30 milioni: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.

(*) Il massimale di polizza è l'importo massimo, indicato nel contratto, che l'assicurazione può risarcire. Ad esempio, se il massimale è pari a € 10.000, l'assicurato che subisce un danno di € 2.000 otterrà un indennizzo pari all'intero valore del danno. Se lo stesso assicurato subisce un danno di € 15.000, otterrà un risarcimento entro il tetto massimo stabilito a monte, in questo caso € 10.000, mentre i restanti € 5.000 saranno a proprio carico.

Cosa si intende per "somma assicurata"?

- Il DM n. 18/2025 specifica che per "somma assicurata" si intende *"l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate"* e non vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio. Sono poi definiti i concetti di "valore di ricostruzione", "costo di rimpiazzo" e "costo di ripristino".

Cosa si intende per "valore di ricostruzione"?

- Per "valore di ricostruzione", si intende *"l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità"* (art. 1, comma 1, lett. l, DM n. 18/2025).

Cosa si intende per "costo di rimpiazzo"?

- Per "costo di rimpiazzo" ci si riferisce al *"valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato"* (art. 1, comma 1, lett. m, DM n. 18/2025).

Per aziende che esercitano attività di stabilimenti balneari, con strutture in legno, vi è solo l'obbligo di assicurare le attrezzature o anche i fabbricati?

- In base alla legge vi è l'obbligo di assicurare sia i fabbricati sia le attrezzature. L'art. 1, comma 1, lett. d), DM n. 18/2025 specifica che costituiscono oggetto della copertura assicurativa i danni alle immobilizzazioni di cui alla lett. b) (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali (alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana).

Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?

- La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

Quali danni NON sono coperti dalla polizza obbligatoria?

- Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:
 - i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
 - i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?

- Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge n. 213/2023. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la "bomba d'acqua" o la business interruption).

Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

A chi possiamo rivolgerci se abbiamo ulteriori dubbi o richieste di approfondimento?

- Per ulteriori eventuali approfondimenti consigliamo di rivolgersi al proprio assicuratore. In alternativa, scrivere a catnat@ania.it

Queste le interpretazioni di ANIA.

Vediamo ora di riportare le risposte alle Faq del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 1.4.2025

Oggetto: Polizze catastrofali.

1. Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

- **R.** Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se

sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?

- **R.** No, in quanto l'**articolo 1**, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?

- **R.** No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

- **R.** Sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofici sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

- **R.** Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

- **R.** L'articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

- R. L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

- R. Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

9. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

- R. Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.?

- R. L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

Conclusioni

Già in sede di audizione in sede di conversione del “Decreto milleproroghe” le Associazioni e gli Ordini professionali avevano chiesto lo slittamento dell'obbligatorietà del provvedimento in modo da concedere il tempo necessario a ben delineare sia i soggetti tenuti alla sottoscrizione delle

polizze che l'oggetto dell'assicurazione. Non sono stati ascoltati ed ora il Parlamento si trova a dover convertire il D.L. 31/3/2025, n. 39. Non si vuole far polemica, ma sicuramente se la politica ascoltasse un po' di più i tecnici, probabilmente sarebbe più produttiva ed operativa. Legata cioè alla vita reale.